

Direzione Generale per il Trasporto Marittimo
lacuale e fluviale

Divisione 6

FAX

Data 19 GEN. 2009

Numero di pagine inclusa la copertina:

DA: Ministero dei Trasporti
Direzione Generale per il Trasporto Marittimo lacuale e fluviale
Divisione 6 -
Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma -
(Tel. 06/59084594 - Fax 06/59084184)

AT: Collegio Capitani

ALLA CORTESE ATTENZIONE: Pietro Martucci

FAX n. 0773/480510

NOTE:





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, n. 271)

Direzione Generale
del Trasporto marittimo, lacuale e fluviale

DIVISIONE 6

MINTRA		
DTRA		
Direzione Generale del Trasporto marittimo, lacuale e fluviale		
REGISTRO UFFICIALE		
Prot. 646	data	/USCITA
Class.		

Roma, 16 GEN. 2009

A tutte le Direzioni Marittime
LORO SEDI

A tutte le Capitanerie di porto
LORO SEDI

All' Ufficio Circondariale Marittimo
di Porto Santo Stefano

e, p.c.: Al Dipartimento per i trasporti aereo e
marittimo, per gli affari generali, il
personale e i servizi informativi
SEDE

Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Reparto II - Ufficio I - SEDE

Alla Divisione 1 - SEDE

OGGETTO: D. M. 121/2005 - Titoli professionali del diporto - Art.1, comma 3, del Decreto Direttoriale 21 gennaio 2008 (G.U. - Serie Generale - n. 50 del 28.02.2008) - Requisiti per l'ammissione all'esame per l'ottenimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio (MAMS) per i marittimi del diporto.

LETTERA CIRCOLARE

Sono state evidenziate difficoltà operative per l'ammissione all'esame per l'ottenimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio (MAMS) per i marittimi che intendano conseguire un titolo professionale del diporto. Le difficoltà sono riconducibili alle modalità di ammissione all'esame per il rilascio di tale certificato, modalità indicate nel Decreto Direttoriale 21 gennaio 2008 (G.U. - Serie Generale - n. 50 del 28.02.2008). In particolare il disposto dell'art. 1, comma 3 di detto Decreto Direttoriale prevede il rilascio, da parte del comandante della nave, di una "copia conforme all'originale dell'estratto del giornale nautico - parte II, vidimato dalla Capitaneria di porto, dal quale risulti che il candidato ha ricevuto l'addestramento sulle conoscenze e le abilità pratiche di ammaino, manovra, conduzione, recupero e manutenzione di un mezzo di salvataggio attraverso la partecipazione ad almeno tre esercitazioni di emergenza". Tale documentazione costituisce un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame per il rilascio del certificato MAMS (Art. 2, comma 1, lettera d), essa però non può essere acquisita nel caso di marittimi che abbiano effettuato l'addestramento su unità da diporto in quanto per tali unità non è prevista la tenuta del suindicato giornale nautico.

La norma fissa, sostanzialmente, il principio dell'effettivo svolgimento dell'esercitazioni a bordo, quale requisito per l'ammissione all'esame MAMS.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, n. 271)

Direzione Generale
del Trasporto marittimo, lacuale e fluviale

DIVISIONE 6

Alla luce di quanto sopra espresso, la scrivente, dopo aver provveduto ad acquisire i pareri del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e della Divisione 1 di questa Direzione generale, competente in materia di personale marittimo, e nelle more di un intervento per una diversa impostazione della materia che tenga conto delle esigenze di sicurezza delle unità da diporto, ritiene di dover fornire, alla base della normativa vigente, le seguenti istruzioni operative.

A) Nel caso della navigazione da diporto (laddove cioè non sussiste l'obbligo della tenuta del citato giornale nautico che riporta, tra l'altro, la dichiarazione del comandante della nave in merito all'effettivo espletamento delle predette esercitazioni), può ritenersi sufficiente ai fini dell'ammissione dell'interessato agli esami MAMS la sussistenza dei due documenti sottoindicati:

1. la copia del ruolino di equipaggio (Art. 38 del D. Lgs. n. 171/2006) ovvero quella della dichiarazione di sbarco (discharge certificate), se l'imbarco è stato effettuato su un'unità battente bandiera estera;
2. la compilazione del Modello A, allegato al Decreto Direttoriale citato (con esclusione dell'indicazione del n. IMO, qualora l'unità non ne sia in possesso e sostituita dalla sigla di individuazione (Art. 25 del D. Lgs. n. 171/2006)). Tale dichiarazione - autodichiarazione, laddove il comandante dell'unità sia candidato - dovrà essere resa dal comandante o dal proprietario dell'unità (nel caso di uso privato del mezzo) e vistata dall'Autorità Marittima.

B) Sempre ai fini dell'ammissione dell'interessato agli esami MAMS, nel caso in cui lo stesso abbia già superato l'esame di Ufficiale di navigazione del diporto e sia in possesso di tutti gli altri requisiti, con la sola eccezione del corso MAMS, può ottenere un certificato di abilitazione temporaneo, non sul modello antifrode e non rinnovabile, della durata del viaggio (massimo un anno), finalizzato al conseguimento dell'addestramento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Maria Pujia